

## **Linee guida della riforma della mediazione civile e commerciale(Commissione Luiso)**

- estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di *franchising*, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura;
- riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione nei limiti previsti dai parametri professionali ed al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio, che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione
- aumento del valore limite entro il quale il verbale di accordo in mediazione è esente da imposta di registro (probabile da 50.000 € a 100.000 €) ;
- riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione con possibilità per le parti, nel caso in cui il primo incontro effettivo di mediazione si concluda con verbale negativo, di non sostenere alcun doppio costo qualora si volesse intraprendere un successivo giudizio dinanzi al Giudice;
- riordino delle disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
- individuazione, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, della parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definizione del regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;
- previsione che le parti del procedimento di mediazione possano delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia;
- indicazione dell'obbligo per le persone giuridiche e gli enti di partecipare al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;
- previsione che non si produca da parte della conciliazione nel procedimento di mediazione la responsabilità contabile per i rappresentanti delle amministrazioni, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;
- previsione della legittimazione dell'amministratore del condominio ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. L'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale e, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;
- previsione che le parti possano stabilire, al momento della nomina dell'esperto individuato dal mediatore fra gli esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunale, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;
- incentivazione della mediazione demandata dal giudice, con previsione di istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati, di valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi;

***Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.***